

COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MALONNO, PAISCO LOVENO E VIONE. PROROGA AL 31.12.2025.

L'anno **duemilaventitre (2023)** addì **VENTOTTO (28)** del mese di **NOVEMBRE (11)** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	-
2	GIACOMINI MOIRA	P	-
3	VENTURI FRANCESCO	P	-
4	CATTANEO MAURA	P	-
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	-
6	MARIOTTI GUIDO	P	-
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	-
8	RIZZI VERONICA	P	-
9	MORA FEDERICA	P	-
10	BIANCHI OTTORINO	P	-
11	GOZZI CATERINA	P	-
12	MARIOTTI STEFANO	P	-
13	SOLVESI FABIO	P	-
TOTALI		13	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n° 2 (DUE)** all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MALONNO, PAISCO LOVENO E VIONE. PROROGA AL 31.12.2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Malonno, Pisco Lovenò e Vione termina il 31.12.2023 e che i Comuni predetti hanno manifestato l'intenzione di prorogare la predetta convenzione, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la gestione dell'Ufficio di Segreteria, al fine di contenere i costi del servizio ed ottimizzare le sinergie tra gli uffici dei Comuni predetti;

VISTO il D.P.R. 04/12/97 n. 465;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15/07/1999, n. 135 del 29/05/2000 e n. 164 in data 27/07/2000;

VISTA la legge 30 luglio 2010 n.122, all'art.7, commi 31-ter e seguenti, ha recentemente proceduto alla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) prevedendo che il Ministero dell'Interno succede, a titolo universale, alla predetta Agenzia e che le relative risorse strumentali e di personale nonché il fondo di cassa sono trasferite al medesimo Ministero.

VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Segreteria;

RISCONTRATA la rispondenza dello stesso alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire;

VISTI gli articoli 30, 42, 97 e 100 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di prorogare fino al 31.12.2025 lo schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria costituita tra i Comuni di Malonno, Pisco Lovenò e Vione;

2) di approvare lo schema di Convenzione di Segreteria costituito da 7 articoli che viene allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Interno – Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Milano – per gli adempimenti previsti dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia stessa n. 150 del 15/07/1999;

4) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Comune alla sottoscrizione della Convenzione predetta;

5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. N° 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MALONNO, PAISCO LOVENO E VIONE. PROROGA AL 31.12.2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 28.11.2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI

AMMINISTRATIVI

(Onofrio Caforio)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MALONNO
PAISCO LOVENO E VIONE .**

L'anno duemilaventitre, il giorno del mese di ,
in Malonno, presso la sede municipale di Malonno,

tra :

- **il Comune di Malonno**, rappresentato dal sig. Giovanni Ghirardi
nato a Edolo il 27.05.1983, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore,
in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° del, dichiarata
immediatamente eseguibile;

ed

- **il Comune di Paisco Lovenò**, rappresentato dal Sig. Mascherpa
Bernardo, nata a Paisco Lovenò (BS) l'8.11.1957, nella sua qualità
di Sindaco Pro-tempore, in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n° del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **il Comune di Vione**, rappresentato dall'ing. Mauro Testini, nato a
Vione (BS) il 03.08.1966, nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore,
in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° del, dichiarata
immediatamente eseguibile;

premesse

che con le deliberazioni anzidette è stato approvato lo schema di
convenzione per la gestione dell'ufficio di segreteria dei Comuni di Malonno
Paisco Lovenò, e Vione ai sensi dell'art. 10 del regolamento di attuazione
della riforma dell'ordinamento dei segretari comunali, approvato con DPR
4.12.1997, n° 465;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Malonno (Classe III – ab. 3.014), di Paisco Loveni, (Classe IV- ab. 172) e di Vione (classe IV ab. 621), ricompresi nella Provincia di Brescia, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

La sede convenzionata risulta pertanto essere di 3° classe ai fini dell'assegnazione del Segretario, avendo una popolazione complessiva al 31.12.2022 di 3.807 abitanti.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

Il segretario chiamato ad espletare il servizio descritto all'art. 1, assicurerà la ripartizione dell'orario di lavoro presso le due sedi, garantendo la sua presenza per ventiquattro ore complessive presso la sede di Malonno, per otto ore su due giorni presso la sede di Paisco Loveni, e di quattro ore su un giorno presso la sede di Vione, salva una diversa articolazione stabilita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dallo stesso segretario per particolari esigenze di servizio. Dovrà in ogni caso essere garantita l'assistenza agli organi collegiali.

Art. 3 – Comune “Capo Convenzione”

Il Comune di Malonno è individuato quale Comune “capo convenzione”. Al Sindaco del Comune di Malonno è pertanto attribuito il potere di nomina del Segretario, oltre a quello di revoca e sostituzione del medesimo, in conformità alle leggi e disposizioni vigenti.

Art. 4 – Ripartizione oneri finanziari

L'onere finanziario per la retribuzione del Segretario verrà sostenuto dai Comuni convenzionati secondo le seguenti percentuali di partecipazione:

Comune di Malonno, 66,67%;

Comune di Paisco Loveno 22,22%;

Comune di Vione 11,11%.

L'onere finanziario comprende il trattamento stipendiale, l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, la retribuzione di posizione, il maturato economico annuo, ove spettante, la retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate, i relativi oneri contributivi, assicurativi e fiscali.

Il Comune di Malonno provvederà alla liquidazione complessiva mensile di quanto sopra.

Il Comune di Malonno provvederà entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'approvazione del rendiconto di tutte le spese sopra specificate.

Detto rendiconto sarà trasmesso ai Comuni di Paisco Loveno per l'approvazione e per il versamento della relativa quota entro il 31 marzo.

La retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 42 del vigente C.C.N.L., i rimborsi per le missioni svolte nell'interesse del singolo Comune saranno erogati dal Comune presso il quale o nel cui interesse le prestazioni vengono rese.

Il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dal Comune "Capo Convenzione" ai Comuni di Paisco Loveno e di Vione, verrà calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sarà liquidato autonomamente dai Comuni di Paisco Loveno e Vione, in relazione alle

distanze dei predetti Comuni dalla sede del Comune capo convenzione.

Art. 5 – Diritti di Segreteria

Ciascuno dei Comuni provvederà, per la parte di sua competenza, alla erogazione, qualora spettanti dalla normativa in vigore, dei diritti di segreteria esatti sugli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge 8.6.1962, nr. 604, rogati o autenticati dal Segretario. I Comuni di Paisco Lovenò e Vione comunicheranno al Comune di Malonno l'ammontare dei diritti versati al Segretario al fine di consentire la verifica del rispetto del limite massimo alla erogazione, previsto dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014.

Art. 6 – Finanziamento

Il Comune di Malonno provvederà, prima della data fissata per l'approvazione del Bilancio di Previsione, a predisporre un preventivo analitico delle spese per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione relative all'anno successivo, con la loro ripartizione a carico di ciascun Comune e lo trasmetterà ai Comuni di Paisco Lovenò e Vione affinché provvedano ad iscrivere nei loro bilanci la quota di spesa di rispettiva competenza.

Art. 7 – Durata e recesso

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di accettazione del Segretario nominato presso la sede convenzionata dal Sindaco del Comune "Capo convenzione" e terminano con il 31 dicembre 2025.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento della convenzione, con apposita delibera del Consiglio Comunale. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza trascorso un mese dalla data di

esecutività della deliberazione di recesso.

Qualora le parti, mediante deliberazioni consiliari, esprimano concordemente la volontà di sciogliere la convenzione prima della scadenza naturale, lo scioglimento decorrerà dalla data di esecutività dell'ultima delle deliberazioni adottate.

A tal fine ogni Comune provvederà ad informare l'altro dell'avvenuta esecutività della sua deliberazione e sarà cura del Comune capo-convenzione comunicare all'Agenzia l'avvenuto scioglimento.

Il Sindaco del Comune di Malonno

F.to digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 82/2005

Il Sindaco del Comune di Paisco Lovenio

F.to digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 82/2005

Il Sindaco del Comune di Vione

F.to digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ghirardi Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Onofrio Dott. Catorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **30 NOV. 2023** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **30 NOV. 2023**



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL MESSO U.P.I.
Angeli Gianfranco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

Addì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE